



Sezione dell'Aquila 1873

Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
Decreto Regione Abruzzo n. 108 del 13.10.2011

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DELL'AQUILA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Denominazione e Durata

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione dell’Aquila – APS - ETS” (dizione abbreviata CAI L’Aquila) con sede in L’Aquila, Via Sassa 34, che trae origini dalla Sezione dell’Aquila del Club Alpino Italiano fondata nel 1873.

La Sezione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L’associazione è riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato con Decreto Regione Abruzzo n. 108 del 13.10.2011.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, (Gruppo Regionale Abruzzo G.R.A.) del Club Alpino Italiano.

L’Associazione ha durata illimitata. L’anno Sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L’Associazione, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni

sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale e culturale;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad essa propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività

alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; alla formazione di Soci e non Soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

- e) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- f) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- g) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- h) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- i) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e Società commerciali.

Art. 4 – Locali sede e standardo

I locali della sede sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

Essi possono, altresì, essere utilizzati temporaneamente da terzi, previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Lo stendardo dell'Associazione reca in centro lo stemma del Club Alpino Italiano, in alto la scritta Club Alpino Italiano ed in basso la scritta Sezione dell'Aquila.

Lo stendardo dell'Associazione può intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad autorizzazione del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I Soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.

I Soci, nello svolgimento dell'attività Sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su

apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e Sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si era iscritti.

Ogni anno ai Soci che raggiungono un'anzianità ininterrotta di iscrizione al CAI di 25,50,60 o 75 anni verranno consegnati speciali distintivi.

Gli appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S) iscritti alla Sezione CAI dell'Aquila operativi presso la Stazione Alpina dell'Aquila e presso la Delegazione Speleologica Abruzzo, sono esonerati totalmente dal pagamento della quota Sociale

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene

tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.

Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

-
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
 - approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
 - delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
 - delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
 - delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
 - delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.
 - delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure quando ne facciano richiesta motivata un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o l'Organo di Controllo.

Se il Consiglio Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedere l'Organo di Controllo.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della convocazione.

Della convocazione verrà altresì data informazione ai Soci a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea all'ultimo indirizzo comunicato e disponibile negli archivi anagrafici del Club Alpino Italiano.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.

Ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di un Socio qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore o uguale a cinquecento e di due Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci superiore a cinquecento.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

È escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, all'occorrenza, tre Scrutatori.

Art. 18 – Commissione verifica poteri

La Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verifica la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di

partecipare all'Assemblea.

È composta da tre Soci maggiorenni con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione al sodalizio ad esclusione dei componenti il Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e/o dei componenti dell'Organo di Controllo ovvero dei candidati per il rinnovo degli Organi Sociali.

Art. 19 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

Il voto riguardante i componenti del Consiglio Direttivo potrà essere espresso anche come voto di lista.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e

controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero sei componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve, in particolare anche se non in via esaustiva, le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci e nomina la Commissione Verifica poteri di cui all'art. 18;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

-
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
 - delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
 - nella prima seduta utile decide sull'ammissione dei nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del Socio;
 - delibera sull'accettazione delle donazioni di non modico valore o in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
 - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
 - proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri Sociali

obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede Sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 21 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi di almeno 4 di suoi 7 componenti l'intero Consiglio, compreso il Presidente, si ritiene decaduto e il Presidente uscente entro 15 giorni convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Al termine del proprio mandato il Consiglio Direttivo uscente è tenuto ad un formale passaggio di consegne nei confronti del nuovo Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione mediante messa a disposizione di tutti gli atti e i documenti di natura amministrativa, fiscale e gestionale.

L'inosservanza di tale disposizione verrà considerata grave inadempienza.

Art. 22 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i

Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 23 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 24 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della tessa.

Ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo. Ha la firma Sociale.

Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

In caso di assenza e/o impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

Al Presidente venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra nella carica il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo è reintegrato nel suo numero dal primo dei non eletti.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 25 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione.

Qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo partecipa alle sedute dello stesso con parere consultivo.

Art. 26 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo partecipa alle sedute dello stesso con parere consultivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Art. 27 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di Controllo della Sezione.

È costituito da almeno tre componenti effettivi e due supplenti, anche non Soci, scelti fra gli iscritti nell'albo dei Revisori Contabili. Dura in carica 3 anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Essi decadono dalla funzione contestualmente al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017,

n. 117), ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali nonché possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi

quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 – Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Le Scuole, i Gruppi e/o Commissioni possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo della Sezione a suo insindacabile giudizio.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 – Costituzione

Con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI la Sezione può costituire una o più Sottosezioni su richiesta di almeno cinquanta Soci maggiorenni.

La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che deve anche ratificarne i regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal Comitato Direttivo Regionale competente.

La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

Art. 31 – Regolamento

Le Sottosezioni hanno un proprio Regolamento, redatto con l'osservanza delle norme del presente Statuto e del Regolamento Generale del CAI, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Le Sottosezioni non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale del CAI.

Art. 32 – Rappresentatività

I Soci delle Sottosezioni hanno diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci della Sezione e, più in generale, hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

Art. 33 – Quote Sociali

I rapporti economici fra la Sezione e le Sottosezioni, per quanto attiene alle quote Sociali, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo della Sezione, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento Generale del CAI.

Art. 34 – Scioglimento

La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione.

Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso

all'Assemblea della Sezione da parte del Reggente della Sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di scioglimento.

Quando i Soci di una Sottosezione per due anni consecutivi si riducono al di sotto del numero minimo di venticinque, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

Art. 35 – Denominazione

La Sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione “Club Alpino Italiano – Denominazione della Sezione – Sottosezione di” seguito dal nome del comune (o dei comuni) o della località.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 36 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente

bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 37 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la segreteria della Sezione a disposizione dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS.

Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 38 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

La Sezione utilizzerà nel proprio nome l'acronimo 'ETS' dopo il nome "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione dell'Aquila – APS" soltanto successivamente all'iscrizione nel registro RUNTS, con

effetto automatico.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione ed acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Firmato: Il Presidente, Vincenzo Brancadoro
Il Notaio, Antonella Del Grosso

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di L'Aquila del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 3 ottobre 2020.